DELIBERAZIONE 30 MAGGIO 2013 235/2013/S/EEL

<u>CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI</u>

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 maggio 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011), approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 74/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 78/11 (di seguito: deliberazione VIS 78/11).

FATTO

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle

- soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.
- 2. Con deliberazione VIS 78/11, l'Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti delle predette imprese, tra cui il Comune di Ronco Canavese (di seguito: Comune di Ronco Canavese), procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, e per l'adozione di eventuali provvedimenti di cui al punto 1, lett. b, della medesima deliberazione, per il mancato rispetto dell'art. 8 citato. In particolare, al Comune di Ronco Canavese è stata contestata l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, in misura superiore al 50%, della soglia (100%) prevista per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW.
- 3. Nel corso dell'istruttoria, il Comune ha depositato una nota (prot. Autorità n. 23974 del 21 settembre 2011).
- 4. Con nota 13 dicembre 2011 (prot. Autorità n. 32488), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

- 5. L'art. 13, della direttiva 2006/32/CE stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento, acqua calda) ricevano, a prezzi concorrenziali, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso. Pertanto, con deliberazione 292/06, l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori sul 65% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2009 (art. 8, comma 1, lett. a);
 - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori sul 100% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
- 6. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40 del TIT 2008-2011 prevede:
 - i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate nell'art. 8 citato, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);

- ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
- 7. Nella fattispecie, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione misura per l'anno 2009, è emersa l'inosservanza in misura superiore al 50%, da parte del Comune di Ronco Canavese, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW. Segnatamente è emersa una percentuale di inadempienza (oltre il 50% della percentuale di punti di prelievo da installare al 31 dicembre 2009) pari al 50% dei misuratori elettronici presso i punti di prelievo: in altri termini presso i predetti punti di prelievo non risultava installato alcun misuratore elettronico.
- 8. Tuttavia, con la nota 21 settembre 2011, il Sindaco del Comune di Ronco Canavese ha precisato che l'indicazione, nella raccolta dati dell'Autorità, dell'unico punto di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW, attivo al 31 dicembre 2009, è dovuta ad un'errata registrazione nel database informatico del Comune della potenza disponibile di un'utenza finale e che, alla data del 31 dicembre 2009, il Comune non gestiva alcun punto di prelievo con la predetta potenza. Ne consegue che la violazione, contestata con la deliberazione VIS 78/11, risulta non sussistere e, pertanto, viene meno l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 78/11

DELIBERA

- 1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento, avviato con deliberazione VIS 78/11, nei confronti del Comune di Ronco Canavese;
- 2. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 78/11, di avvio del procedimento;
- 3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Ronco Canavese, Piazza Municipio 1, 10080 Ronco Canavese (TO) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 maggio 2013

IL PRESIDENTE Guido Bortoni